

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018, che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2zt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32018 R 1569**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 37).»
2. Al punto 48 (Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32018 R 1903**: Regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018 (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 22).»

⁽¹⁾ GU L 262 del 19.10.2018, pag. 20.⁽²⁾ GU L 262 del 19.10.2018, pag. 24.⁽³⁾ GU L 262 del 19.10.2018, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 310 del 6.12.2018, pag. 22.

3. Dopo il punto 274 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «275. **32018 R 1564**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 20).
276. **32018 R 1565**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 24).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2018/1903 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1564, (UE) 2018/1565 e (UE) 2018/1569 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.